

23/209/CU02/C9-C2

**POSIZIONE SULLA CONVENZIONE TRA L'AGENZIA DEL
DEMANIO E L'UNIONE PROVINCE ITALIANE (UPI).**

**Intesa ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 29 luglio 2021.**

Punto 2) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome esprime l'intesa, con la proposta di avviare una specifica interlocuzione volta a verificare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione di una analoga convenzione tra Regioni e Agenzia del Demanio.

La Conferenza raccomanda altresì l'accoglimento di alcune modifiche, riportate in grassetto nella bozza di convenzione allegata, finalizzate a:

- ✓ introdurre nel testo i riferimenti all'utilizzo della banca dati degli edifici scolastici come unico luogo di censimento delle strutture;
- ✓ attingere al repertorio regionale dei fabbisogni di edilizia scolastica per la scelta degli interventi delle scuole del secondo ciclo, evitando di duplicare ulteriori sistemi informativi che raccolgono le manifestazioni di interesse espresse dagli enti;
- ✓ coordinarsi con le Regioni con il fine di poter avere prontezza degli interventi oggetto di interesse tra Agenzia del Demanio e UPI.

Roma, 20 dicembre 2023

BOZZA PER INTESA IN CONFERENZA UNIFICATA

CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DPCM del 29 luglio 2021

TRA

L'Unione Province d'Italia

E

l'Agenzia del Demanio.....

(di seguito, congiuntamente denominate le "Parti").

VISTO

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'articolo 15 che prevede per le Amministrazioni Pubbliche la possibilità di concludere accordi tra loro per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*", che ha istituito l'Agenzia, alla quale è attribuito il compito di amministrare i beni immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego e il successivo decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173 "*Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", che ha trasformato l'Agenzia in ente pubblico economico;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 28 dicembre 2018 n. 145, con cui è disciplinata la costituzione di un'apposita *Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici*, di seguito "Struttura", finalizzata a favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, demandando ad apposito decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri la denominazione, l'allocazione, le modalità di organizzazione e le funzioni della stessa;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 162 della predetta legge n. 145/2018 che ha soppresso il precedente d.P.C.M. 15 aprile 2019 e che, ferma restando l'istituzione della Struttura presso l'Agenzia, ha chiarito e descritto in modo più analitico e coerente con l'organizzazione della medesima Agenzia, i compiti della Struttura stessa;
- lo Statuto e il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Agenzia, modificati ed integrati con delibere del Comitato di Gestione adottate nella seduta del 12 ottobre 2021, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze rispettivamente il 25 e 26 novembre 2021, con suggerimenti recepiti dal Comitato di Gestione nella seduta del 7 dicembre 2021 e pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia il 17 dicembre 2021, come comunicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- la determinazione n. 107 del 16 novembre 2023 del Direttore dell'Agenzia, con la quale sono state definite competenze e poteri della Struttura per la Progettazione;
- **l'accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 per l'implementazione all'interno delle ARES regionali del modulo per la creazione del "Repertorio Regionale dei Fabbisogni di Edilizia Scolastica" nell'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica;**

CONSIDERATO CHE:

- **l'Unione delle Province d'Italia (UPI)**, ai sensi del vigente Statuto, rappresenta le Province italiane, svolge compiti di valorizzazione, promozione, supporto tecnico e politico in favore delle associate e promuove la tutela delle istanze locali presso il Governo e il Parlamento, per promuovere la realizzazione di un ordinamento amministrativo che valorizzi le Province come enti esponenziali delle popolazioni residenti nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali.
- **all'UPI** è demandata, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, la rappresentanza generale degli interessi delle Province per le materie per le quali si richiama l'intervento della Conferenza Unificata di cui al medesimo decreto legislativo;
- l'UPI è inserita nell'elenco ISTAT recante l'indicazione delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196;
- ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 175/2016 l'UPI può essere ricompresa nella definizione di "amministrazione pubblica";

PREMESSO CHE

- **la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante "Norme per l'edilizia scolastica" e, in particolare, l'articolo 7, prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca "realizza e cura l'aggiornamento, nell'ambito del proprio sistema informativo e con la collaborazione degli enti locali interessati, di un'anagrafe**

nazionale dell'edilizia scolastica diretta ad accertare la consistenza, la situazione e la funzionalità del patrimonio edilizio scolastico”;

- ***il citato articolo 7 prevede, altresì, che “detta anagrafe è articolata per regioni e costituisce lo strumento conoscitivo fondamentale ai fini dei diversi livelli di programmazione degli interventi nel settore”;***
- ai sensi dell'art. 1, comma 163, della legge n. 145/2018, la Struttura per la Progettazione *“su richiesta delle amministrazioni centrali e degli enti territoriali interessati, che ad essa possono rivolgersi ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa convenzione e senza oneri diretti di prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, svolge le proprie funzioni, nei termini indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 162, al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione e degli investimenti pubblici, di contribuire alla valorizzazione, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e ambientale nella progettazione e nella realizzazione di edifici e beni pubblici, alla progettazione degli interventi di realizzazione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici e beni pubblici, anche in relazione all'edilizia statale, scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, nonché alla predisposizione di modelli innovativi progettuali ed esecutivi per edifici pubblici e opere similari e connesse o con elevato grado di uniformità e ripetitività”;*
- ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, per l'efficace attuazione dell'art. 1, comma 166 della legge n. 145/2018 sopra citata, l'Agenzia e l'UPI, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto medesimo e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 281/1997, *“stipulano apposita convenzione che regoli, nell'ambito di una programmazione periodica annualmente definita e aggiornabile anche semestralmente, sulla base delle richieste delle stazioni uniche appaltanti provinciali delle Province delle Regioni a statuto ordinario, l'erogazione dei servizi di progettazione, ingegneria e architettura, e lo svolgimento di assistenza tecnica in un numero di ore corrispondente all'attività che avrebbero svolto su base annua complessivamente centoventi unità di personale della Struttura”;*
- ai sensi dell'art. 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province esercitano, tra altre funzioni fondamentali, la raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, nonché la gestione dell'edilizia scolastica, con riferimento alle scuole secondarie di secondo grado.
- ai sensi dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le Province possono altresì, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- ai sensi degli artt. 63 del Dlgs. 36 del 31 marzo 2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) le Stazioni Appaltanti delle Province sono qualificate per procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture, servizi e lavori anche sopra le soglie previste dall'art. 62 al comma 1;

PRESO ATTO

dell'Intesa in Conferenza Unificata, tra Governo, Regioni, Anci e UPI ai sensi dell'art. 5, comma 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, sancita in data xxx

TUTTO QUANTO VISTO E PREMESSO LE PARTI STABILISCONO E CONVENGONO

Articolo Unico

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 3, del D.P.C.M. 29 luglio 2021, le Parti convengono che l'Agenzia, tramite la Struttura, fornisca alle Province delle Regioni a statuto ordinario supporto tecnico sul patrimonio immobiliare pubblico di loro competenza, con particolare riferimento a quello adibito ad uso scolastico, attraverso azioni volte principalmente a contribuire alla valorizzazione, innovazione tecnologica, digitalizzazione ed efficientamento energetico e ambientale.
2. **La banca dati di riferimento per l'ambito scolastico è l'Anagrafe Regionale dell'Edilizia Scolastica (ARES) da cui l'Agenzia può attingere ed eventualmente scaricare le informazioni in essa contenute o attivare canali di cooperazione applicativa tra il sistema informativo dell'Agenzia e le varie ARES.**
3. L'attività tecnica, meglio descritta nell'**Allegato A**, che la Struttura fornisce previa convenzione e senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese per gli enti territoriali richiedenti, riguarda sia servizi di progettazione che Servizi Tecnici in fase esecutiva.
4. Periodicamente **viene** pubblicato dall'Agenzia, tramite la Struttura e previa condivisione con UPI, un avviso pubblico di manifestazione di interesse teso a rilevare il fabbisogno, sulla base delle richieste delle stazioni uniche appaltanti, delle Province delle Regioni a statuto ordinario. **La procedura informatica per la rilevazione del fabbisogno di edilizia scolastica è all'interno della banca dati ARES ovvero tramite forme di cooperazione applicativa per poter trasferire il fabbisogno contenuto in ARES verso i propri sistemi.**
5. A seguito dell'adesione alla manifestazione di interesse, le Parti **concordano** i criteri prioritari per la selezione degli interventi anche in ragione della capacità operativa della Struttura, al fine di garantire una programmazione annuale delle attività, aggiornabile semestralmente, **sentite le Regioni in quanto titolari delle scelte programmatiche in tema dell'edilizia scolastica.**
6. All'esito della programmazione, **viene** sottoscritta apposita convenzione attuativa tra la Struttura e la singola Amministrazione provinciale contenente i servizi tecnici definiti, il cronoprogramma delle attività, nonché l'importo stimato per i servizi erogati ed esternalizzati, fermo restando che non è dovuto alcun corrispettivo per le prestazioni professionali rese dalla Struttura in virtù di quanto previsto dall'art. 1, comma 163, Legge 30 dicembre 2018 n. 145.
7. Per l'annualità 2024, è stata definita una prima programmazione delle attività sulla scorta del progetto pilota, avviato dalla Struttura lo scorso 17 luglio mediante un avviso pubblico rivolto alle Amministrazioni provinciali delle Regioni Campania, Basilicata, Calabria e Puglia. La programmazione **viene** integrata e revisionata entro il 30 giugno

2024, a seguito di apposito avviso pubblico che **viene** divulgato per le ulteriori Province del Paese e che **viene rilevato attraverso le ARES**.

8. La Struttura svolge attività di monitoraggio sull'avanzamento della programmazione delle attività e dei servizi erogati, nonché di rendicontazione delle prestazioni.
9. L'UPI svolge attività di coordinamento per le Province delle Regioni a statuto ordinario ai fini della programmazione degli interventi e degli eventuali aggiornamenti degli stessi.
10. L'allegato A costituisce parte integrante della presente convenzione.

Roma, _____

Unione Province d'Italia	Agenzia del Demanio
<i>(Firmato digitalmente)</i>	<i>(Firmato digitalmente)</i>

Elenco dei servizi tecnici svolti dalla Struttura per la Progettazione

Servizi preliminari e/o correlati allo sviluppo della progettazione

- indagini conoscitive del bene (*due diligence*)
- studio di inserimento urbanistico
- consulenza specialistica qualificata allo sviluppo del progetto e/o altre attività tecniche relative a interventi su beni ed edifici pubblici
- attività tecniche propedeutiche alla progettazione, regolarizzazione urbanistica ed edilizia
- svolgimento delle procedure necessarie all'ottenimento di parere e/o autorizzazioni, ivi compresa la convocazione e/o la partecipazione a conferenza servizi

Servizi di progettazione

- indagini preliminari alla progettazione e/o indagini per la valutazione del rischio sismico
- indagini per la valutazione del fabbisogno energetico e/o inquinamento ambientale
- indagini geologiche
- redazione di studi di fattibilità, DOCFAP e DIP
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
- progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva
- progettazione definitiva ed esecutiva (sulla base di un PFTE già in possesso del richiedente)
- progettazione di lavori di riqualificazione sismica ed energetica e prevenzione del rischio sismico per gli edifici pubblici
- servizi vari di ingegneria e architettura
- servizi vari finalizzati alla valorizzazione, innovazione tecnologica, adeguamento/miglioramento sismico, efficientamento energetico e ambientale
- predisposizione documentazione tecnico/amministrativa per la procedura di appalto dei lavori
- predisposizione di modelli innovativi progettuali e costruttivi per edifici pubblici o opere similari
- verifica e validazione dei progetti sottoposti dagli organi competenti ex art. 42 D.Lgs. 36/2023
- attività di supporto allo sviluppo del progetto e/o altre attività tecniche relative a interventi di beni ed edifici pubblici

Servizi tecnici in fase esecutiva

- attività di supporto al RUP per appalti non gestiti dalla Struttura per la Progettazione/ Agenzia del Demanio
- attività di supporto al DEC per appalti non gestiti dalla Struttura per la Progettazione/ Agenzia del Demanio
- attività di Direzione Lavori per appalti non gestiti dalla Struttura per la Progettazione/ Agenzia del Demanio
- attività di collaudo tecnico/amministrativo